



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [prtocollo@pec.comune.capitignano.aq.it](mailto:prtocollo@pec.comune.capitignano.aq.it)

COPIA

## VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 50 del 31-08-2020

**Oggetto: ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA DI FUNZIONE ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART 57 QUATER DEL DL N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019**

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 11:00, nella casa comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Pelosi Maurizio	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
Fulvimari Daniele	ASSESSORE	P

**Partecipa** il VICE SEGRETARIO Dr. Fabio Laurenzi;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

**VISTI** i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 28-08-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Laurenzi Fabio

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **Regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 28-08-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Laurenzi Fabio

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Richiamati:**

- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di indennità degli amministratori locali;
- il comma 8 del medesimo articolo in base al quale *“La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ....”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, con il quale sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e per le indennità di funzione del Sindaco e degli assessori;
- l'art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, il quale stabilisce la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;
- l'art. 1, comma 135, della L. 56/2014 in virtù del quale nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due, mentre per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro, modificando in tal senso articolo 16, comma 17, del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138;
- il successivo comma 136, il quale prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

**Preso atto** che in materia si è pronunciata la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 35 del 28/11/2016 la quale ha affermato che:

1. *con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;*
2. *il principio di invarianza della spesa di cui all'art.1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;*
3. *non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;*
4. *non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005”;*

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 11 dicembre 2018 n. 337 che ha ribadito che il principio di invarianza della spesa di cui all'art 1, comma 136, della legge 56/2014 non si applica in relazione all'indennità di funzione del Sindaco e degli amministratori comunali la quale spetta nella misura prevista dalla Tabella A del d.m. n. 119/2000 per classe demografica con la riduzione del 10% di cui all'art 1, comma 54 della legge 266/2005;

### **Considerato che**

- il comma 1 dell'art 57 quater del D.L. n. 124/2019 dispone che: *”dopo il comma 8 dell'art 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è inserito il seguente: 8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti”*;
- l'art 57 – quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 prevede al comma 2 che “ a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito , nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il Comune ha una popolazione di circa 650 abitanti;

**Dato atto che** in ordine all'approvazione del presente atto non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art 79 del TUEL, in quanto come precisato dal Ministero dell'interno con Circolare n. 5/2000, le indennità vengono deliberate facendo riferimento strettamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2016 ad oggetto: “Rideterminazione delle indennità di funzione degli amministratori ai sensi dell'art. a comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56”;

**Ritenuto** di dover prendere atto dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art 57 quater del d.l. n. 124/2019 nei termini di seguito indicati:

### **INDENNITÀ MENSILE DEL SINDACO**

Abitanti del Comune	del	Importo 119/2000	D.M.	Importo ridotto 10% con la L. n.266/2005	Dopo D.L. Fiscale
Fino a 1000 abitanti		1.291,14		1.1162,03	1.659,28 lordi

**CONSIDERATO CHE** il Sindaco PRO TEMPORE è dipendente a tempo determinato che non usufruisce dell'aspettativa per cui l'indennità di funzione deve essere ridotta del 50% ai sensi dell'art 82 del D.lgs n. 267/2000;

**Ritenuto** pertanto di determinare la nuova indennità di funzione lorda mensile per il Sindaco, Maurizio Pelosi, nella misura di € **829,69**;

**Ritenuto** di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

**Visti:**

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanime

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente richiamate,

1. di adeguare le indennità di funzione sulla base di quanto previsto dall'art 57 quater del D.L. n. 124/2019 nei seguenti termini:

**INDENNITÀ MENSILE DEL SINDACO**

Abitanti del Comune	del	Importo 119/2000	D.M.	Importo ridotto 10% con la L. n.266/2005	Dopo D.L. Fiscale
Fino a 1000 abitanti		1.291,14		1.1162,03	1.659,28 lordi

2. di dare atto che il Sindaco PRO TEMPORE, Maurizio Pelosi, è dipendente a tempo determinato che non usufruisce dell'aspettativa per cui l'indennità di funzione deve essere

ridotta del 50% ai sensi dell'art 82 del D.lgs n. 267/2000 e corrisposta nella misura di € **829,69** lorde mensili;

3. di dare atto che l'art 57 quater del dispone del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 prevede al comma 2 che “ a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
4. di dare atto che le indennità di funzione non sono soggette all'obbligo di invarianza della spesa di cui all'art 1, comma 136 della L. n. 56/2014, secondo l'interpretazione della norma fornita dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG;
5. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO  
F.to Pelosi Maurizio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Fabio Laurenzi

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online con n°472 in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 05-09-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Fabio Laurenzi

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-08-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addì 31-08-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Fabio Laurenzi

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Capitignano, 05-09-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Fabio Laurenzi

